

**Consulenti del Lavoro**

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio, 84 - 00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

e-mail [consigionazionale@consulentidellavoro.it](mailto:consigionazionale@consulentidellavoro.it)pec: [consigionazionale@consulentidellavoropec.it](mailto:consigionazionale@consulentidellavoropec.it)

C.F.: 80148330584



Roma, 24 giugno 2026

**VIA EMAIL**

Ai Consigli Provinciali  
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro  
LL.II.

e p.c. Ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori dei  
Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine  
dei Consulenti del Lavoro  
LL. II.

**Oggetto: Nuove Istruzioni UIF per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette**

L'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha emanato in data 18 dicembre 2025 le nuove "Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette", adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2007.

Le nuove disposizioni rafforzano il principio della collaborazione attiva e richiedono ai professionisti un approccio sostanziale e documentato nella valutazione delle operazioni potenzialmente riconducibili a fenomeni di riciclaggio, autoriciclaggio, finanziamento del terrorismo e finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

La presente nota ha lo scopo di fornire alcune indicazioni operative in ordine ai comportamenti ed alle modalità operative da adottare nello svolgimento delle attività di vigilanza e monitoraggio della clientela.

**Principi generali**

La Segnalazione di Operazione Sospetta (SOS) costituisce l'esito di un processo valutativo fondato su elementi oggettivi e soggettivi e non può essere utilizzata come strumento meramente cautelativo o difensivo.

Il professionista è tenuto a:

- operare secondo criteri di diligenza professionale;
- effettuare valutazioni autonome e motivate;
- garantire completezza e attendibilità delle informazioni raccolte;
- rispettare rigorosamente gli obblighi di riservatezza.



Pertanto, ogni segnalazione di operazione sospetta dovrà essere supportata da una motivazione concreta, documentabile e coerente con le informazioni disponibili.

### **Individuazione delle anomalie**

Nel corso dell'attività professionale il professionista ed i suoi collaboratori sono tenuti a prestare attenzione a circostanze anomale riguardanti clienti, operazioni o strutture societarie.

A titolo esemplificativo assumono rilievo:

#### **A - Anomalie soggettive**

- incongruenza tra patrimonio, reddito e attività esercitata;
- utilizzo di soggetti interposti;
- assetti proprietari complessi o privi di apparente giustificazione;
- reticenza nel fornire documentazione o informazioni richieste;
- frequenti variazioni nella governance societaria.

#### **B- Anomalie oggettive**

- operazioni economicamente incoerenti;
- movimentazioni finanziarie non compatibili con l'attività svolta;
- utilizzo anomalo di denaro contante;
- rapporti con paesi o aree geografiche ad elevato rischio;
- trasferimenti di fondi privi di adeguata giustificazione economica.

Tuttavia, come opportunamente rilevato dall'UIF nel provvedimento sopra richiamato, la presenza di una o più anomalie non comporta automaticamente l'obbligo di segnalazione, ma impone al professionista di aprire un processo di valutazione più approfondito.

Inoltre, le nuove istruzioni UIF ribadiscono che non costituiscono autonomo presupposto di segnalazione:

- la classificazione del cliente come soggetto ad alto rischio;
- la presenza di articoli di stampa negativi;
- l'esistenza di verifiche fiscali o controlli da parte delle Autorità;
- l'esistenza di precedenti segnalazioni;
- l'esistenza di procedimenti penali o misure cautelari;
- il semplice ricorrere di uno o più indicatori di anomalia.



### **Processo di valutazione delle anomalie**

Dunque, ogni anomalia rilevata dovrà essere sottoposta a una valutazione approfondita in cui il professionista dovrà verificare:

- la coerenza dell'operazione con il profilo economico del cliente;
- la natura e la finalità dell'operazione;
- la presenza di eventuali spiegazioni plausibili;
- i rapporti con soggetti collegati o controparti;
- la storia professionale e operativa del cliente.

Il processo di valutazione dovrà essere documentato in forma scritta e dovrà essere inserito nel fascicolo del cliente e conservato unitamente agli ulteriori documenti acquisiti in sede di adeguata verifica.

In proposito, l'UIF raccomanda la compilazione di una specifica scheda di valutazione che dovrà contenere:

- i dati identificativi del cliente;
- la descrizione dell'evento o dell'operazione;
- gli indicatori di anomalia rilevati;
- le verifiche effettuate;
- le fonti informative eventualmente consultate;
- le conclusioni raggiunte;
- la decisione finale adottata dal professionista (archiviazione o proposta di SOS).

La scheda dovrà essere conservata unitamente alla documentazione antiriciclaggio del cliente e dovrà consentire, anche a distanza di tempo, la ricostruzione delle motivazioni che hanno portato all'esclusione del sospetto.

### **Redazione della Segnalazione di Operazione Sospetta**

Qualora all'esito delle verifiche emergano motivi ragionevoli di sospetto, il professionista dovrà procedere alla segnalazione dell'operazione sospetta.

La SOS dovrà contenere:

- dati identificativi dei soggetti coinvolti;
- descrizione dell'operatività;
- elementi oggettivi e soggettivi rilevati;
- motivazione dettagliata del sospetto;
- eventuali documenti di supporto.



Le informazioni inserite dovranno essere:

- pertinenti;
- aggiornate;
- verificabili;
- strettamente necessarie alla comprensione della fattispecie.

Dovranno essere evitati elenchi inutilmente prolissi o informazioni prive di rilevanza investigativa.

### **Riservatezza**

Si ritiene opportuno rilevare che tutti i componenti dello studio professionale sono tenuti al rigoroso rispetto della riservatezza in generale in ordine all'attività di "adeguata verifica" ed in particolare nel caso di valutazioni di anomalie.

In particolare:

- non può essere comunicata al cliente l'esistenza di valutazioni in corso;
- non può essere rivelata l'eventuale trasmissione di una SOS;
- non devono essere divulgate informazioni relative ai soggetti coinvolti nel processo valutativo.

Le violazioni agli obblighi di riservatezza da parte del professionista o dei suoi collaboratori potranno comportare responsabilità deontologico-disciplinari, oltre all'applicazione delle specifiche sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa vigente.

### **Aggiornamento professionale**

Tutti i professionisti ed i collaboratori coinvolti nelle procedure in commento sono tenuti a mantenere adeguata formazione in materia di antiriciclaggio.

Particolare attenzione dovrà essere prestata:

- agli indicatori di anomalia UIF;
- agli schemi rappresentativi di comportamenti anomali pubblicati dalla UIF;
- agli aggiornamenti normativi nazionali ed europei;
- ai flussi di ritorno e alle comunicazioni periodiche dell'UIF.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
f.to Francesca Maione